



**Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELL'ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 126 DEL 28 APRILE 2022 RECANTI LE MISURE IN
MATERIA DI ECCEZIONALE AUMENTO DEI COSTI DELLE MATERIE PRIME
NELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA**

Allegato A al decreto n. 329 del 07 luglio 2022

A) Premessa

B) Modalità applicative nella ricostruzione privata:

B1) Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e dei costi parametrici aumentati

B2) Compensazione dei materiali e lavorazioni

C) Allegati:

- **Modulistica ord.126/2022**
- **Tabella di sintesi ord. 126/2022**
- **Tabella termini esecuzione lavori**

A) PREMESSA

Come noto l’evento pandemico e la congiuntura economica hanno determinato una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime nel settore delle costruzioni provocando aumenti straordinari nei costi di alcuni materiali e dei prodotti da costruzione, tale situazione ha subito un ulteriore aggravamento in ragione degli eventi bellici in atto.

Il suddetto quadro generale di rilevante complessità economica ha avuto una importante ricaduta anche sulla ricostruzione post sisma 2016, causando, in particolare, gravi difficoltà nell’esecuzione dei contratti di lavori già affidati sia in relazione agli interventi privati che pubblici. In particolare nell’ambito della ricostruzione privata si è determinata una dilazione dei termini contrattuali a causa della interruzione dei lavori appaltati e la difficoltà di appaltare gli interventi già decretati in quanto progettati sulla base di prezzi non più adeguati, con ripercussioni anche nel futuro, stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati.

Per fare fronte alla situazione sopra descritta, nell’ambito della ricostruzione privata, sono stati emanati a decorrere dall’anno 2021 appositi provvedimenti finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime.

L’Ordinanza commissariale 7 settembre 2021, n. 118 reca le prime misure urgenti dirette, nelle more di una revisione strutturale del prezzario del cratere ex O.C.n.78/2019, all’aggiornamento su base ISTAT degli importi delle lavorazioni e dei materiali utilizzati nell’ambito della ricostruzione privata a valori maggiormente coerenti con quelli di mercato e al contestuale aggiornamento dei costi parametrici con una distinzione tra quelli relativi agli interventi sull’edilizia abitativa rispetto a quelli relativi alle strutture produttive, nonché alla previsione della possibilità di applicazione dei prezzari delle regioni interessate

dal sisma 2016. In relazione ai cantieri avviati a far data dal 1 gennaio dello stesso anno 2021 è stata ritenuta opportuna una revisione dei prezzi applicati nei computi assentiti con il decreto di concessione del contributo sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilità ai sensi dall'articolo 133, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n.73. (articoli 6 e7)

Si richiamano altresì l'ordinanza commissariale n. 121 del 22 ottobre 2021, in particolare gli articoli 3, 4 e 6 modificativi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118 e l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 recante ulteriori disposizioni modificative ed integrative delle stesse ordinanze 118 e 121 in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilità dei prezzi regionali.

La disciplina sopra richiamata è risultata funzionale all'attività di revisione dell'elenco prezzi approvato con ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019, ritenuta questa misura più idonea, contestualmente all'innalzamento dei costi parametrici, ad arginare le difficoltà derivanti dal rincaro dei prezzi dei materiali per l'edilizia e al fine di arginare il rischio di stasi e il conseguente rallentamento della ricostruzione post sisma 2016. In ragione di ciò, al fine della completa definizione delle misure atte al superamento delle problematiche sopra esposte, con decreto commissariale n. 48 del 7 febbraio 2022 è stato affidato il servizio di consulenza, collazionamento, redazione, composizione ai fini dell'aggiornamento del Prezzario unico interregionale del cratere del centro Italia - Edizione 2022. All'uopo è stato, altresì, costituito un Gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per ciascuna Regione, referente del rispettivo prezzario regionale, un componente per la società affidataria del servizio di aggiornamento del prezzario unico interregionale del cratere centro Italia, un componente per la Struttura commissariale, per lo svolgimento delle attività necessarie alla revisione del prezzario unico interregionale (Prezzario del Cratere) in vigore, la cui ultima edizione risale al 2018, con il compito di procedere all'analisi dei prezzi regionali in uso, ad incontri periodici per la condivisione dei lavori e alla validazione dei contenuti aggiornati in coerenza con le determinazioni già assunte a livello regionale sulle rispettive edizioni aggiornate dei relativi prezzi.

A seguito dell'attività svolta è stato redatto dal Gruppo di lavoro apposito verbale acquisito al prot. CGRTS n. 6931 del 18 marzo 2022 con cui, esaminato il lavoro di aggiornamento dei capitoli del prezzario interregionale unico del cratere ed effettuata la verifica di coerenza con i range dei prezzi elementari utilizzati per le lavorazioni maggiormente significative di cui alla elaborazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 febbraio 2022 avente ad oggetto "Prime indicazioni relative alle misure operative da adottare per coordinare l'aggiornamento dei prezzi delle regioni e delle province autonome in considerazione dell'estrema fluttuazione del mercato delle materie prime e dei prodotti da costruzione", è stata rilasciata la conformità dai componenti del Gruppo di lavoro ai fini degli adempimenti conseguenti di competenza della Struttura commissariale. Le ulteriori note tecniche di aggiornamento trasmesse in data 13 e 28 aprile 2022, hanno precisato, anche attraverso un confronto tra metodologie diverse, gli esatti incrementi dei prezzi e dei costi parametrici.

Con l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", entrata in vigore in data 24 maggio 2022, risulta, adeguatamente definito il quadro normativo di riferimento delle misure per la ricostruzione privata finalizzate ad arginare le difficoltà derivanti dal rincaro dei materiali e, quindi, dei prezzi delle lavorazioni.

Si procede con una breve rassegna del quadro normativo sopra richiamato.

L'articolo 1 dell'ord. 126/2022 intitolato "*Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia*) approva, al comma 1 il "**Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022**", allegato, quale parte integrante, alla stessa ordinanza.

In particolare, le **Avvertenze generali del Prezzario** illustrano le modalità e le analisi degli elementi che hanno concorso alla definizione dei nuovi prezzi. Si pone all'attenzione l'introduzione del costo della manodopera indicato accanto ai prezzi riportati in ciascun capitolo al fine della verifica della congruità dell'incidenza dello stesso costo sull'importo complessivo dei lavori, come precisato nella nota, per cui: "*Per dare attuazione a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 41/2017 e dall'Accordo tra Commissario, Presidenti delle Regioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituti previdenziali ed assicurativi, organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, siglato l'8 febbraio 2018, il prezzario è stato integrato con l'indicazione, per ciascuna voce, del costo della manodopera da utilizzare per verificare la congruità dell'incidenza di detto costo sull'importo complessivo dei lavori e per il rilascio, da parte della Cassa edile/Edilcassa, dell'attestazione di congruità, definita "DURC congruità....."*".

In relazione al DURC di congruità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 78 del 2019, ai fini dell'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dei lavori occorre fare riferimento all'importo del costo delle opere dell'intervento rideterminato a seguito dell'applicazione del nuovo prezzario, con le modalità indicate alla sez. B.

Per le voci di lavorazione per le quali il Prezzario unico Cratere - Edizione 2022 non riporti il relativo costo minimo della manodopera, nelle more del relativo aggiornamento, questo dovrà essere indicato dal progettista, facendo riferimento al costo della manodopera previsto per la medesima lavorazione o, comunque, ad essa assimilabile, presente nel prezzario regionale di riferimento. In assenza del predetto costo potrà farsi riferimento alle voci degli altri prezzari regionali. Il costo di cui sopra è da intendersi sempre al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa.

Per le voci per cui non è indicato il costo della manodopera è sempre necessaria una valutazione da parte del professionista in merito all'eventuale incidenza della stessa, anche quando la stessa dovesse essere nulla (ad es. nei casi di mere forniture o compensazioni).

Il successivo comma 2, definisce l'ambito applicativo del suddetto Prezzario che si utilizza in relazione:

- alle **nuove domande** di contributo presentate **a far data dal 24 maggio 2022** e a quelle **pendenti** alla medesima data, a cui si applicano, altresì, le disposizioni dell'aggiornamento dei costi parametrici;
- alle **domande decretate fino al 31 dicembre 2020**, per **le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021**, fermo restando l'operatività della disciplina dettata dall'art. 7 dell'ordinanza 118/2021 per il primo semestre 2021 (**compensazione dei materiali**).

Stante l'art. 7 dell'ordinanza 118 (come da ultimo sostituito dall'articolo dall'art.3, comma 1, dell'ord. 123 del 2021) è data facoltà al professionista, in relazione **ai decreti di concessione del contributo emanati entro il 31.12.2020, e purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo del contributo**, di compensare in aumento o in diminuzione i prezzi dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a decorrere **dal 1 gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021**, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021:

- alle **domande** per le quali sia stato **decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021**, a cui si applicano, altresì, le disposizioni dell'aggiornamento dei costi parametrici.

Ai sensi del successivo comma 6 ai beneficiari del contributo, **fino al 31 dicembre 2022**, è riconosciuta la facoltà di applicare alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso prezzario regionale, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.

È in ogni caso suggerito, al fine di produrre una stima omogenea del costo dell'intervento a vantaggio della speditezza dei processi di determinazione del contributo, l'applicazione di un unico prezzario, auspicabilmente mediante l'utilizzo del Prezzario Unico del Cratere – Edizione 2022, fermo restando le disposizioni vigenti.

L'articolo 2 (*Aggiornamento dei costi parametrici*) modifica l'art. 6 dell'ord. 118 del 2021. Si prevede al comma 1) che **i costi parametrici** inerenti:

- agli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale o su edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva che hanno subito danni lievi, (Allegato 1, ord. 8/2016)
- agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, (Tabella 6 dell'Allegato 2, ord. 13/2017),
- agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, (Tabella 6 dell'Allegato 1, ord. 19/2017)
- agli interventi edilizi di adeguamento per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati, (Art. 2, comma 5, dell'ord. 68/2018)

aggiornati ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza 118/2021, come novellato dall'ordinanza 123/2021, **sono aumentati** nel modo seguente: la cifra "6%" del citato art. 6 è sostituita dalla cifra "**20%**" per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili, e la cifra "11%" dello stesso articolo è sostituita dalla cifra "**25%**" per gli edifici adibiti ad attività produttive.

Ai sensi del successivo comma 2, le previsioni dell'aggiornamento dei costi parametrici e delle relative modalità di accesso si applicano:

- alle **nuove domande** di contributo presentate a far data **dal 24 maggio 2022** e **su istanza** del professionista incaricato a **quelle pendenti** alla medesima data;
- **su istanza** del professionista incaricato, alle domande per le quali sia stato **decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021**, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

Il comma 5 dispone il **riconoscimento del compenso** da determinarsi secondo i parametri professionali vigenti, in relazione alle prestazioni tecniche eseguite e documentate ai fini dell'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, dell'aggiornamento dei costi parametrici delle domande pendenti alla data del 24 maggio 2022, delle domande per le quali alla stessa data risulti emanato il relativo decreto di concessione del contributo e per quelle decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021.

Dalla formulazione letterale della disposizione di cui al comma 5, si evince che la stessa non faccia riferimento ad una maggiorazione del compenso relativo a prestazioni già indicate nel relativo quadro economico, la cui applicazione costituisca un mero automatismo in ragione dell'incremento dell'importo dei lavori, quanto piuttosto ad un compenso ulteriore, che dovrà essere corrisposto per remunerare prestazioni diverse e specifiche, direttamente collegate all'aggiornamento del progetto già presentato, che si rende necessario a seguito della rideterminazione dell'importo lavori.

Ai fini della identificazione delle attività professionali necessarie alla revisione dei progetti già presentati, ivi compresa la asseverazione del nuovo importo del contributo concedibile, si dovrà fare riferimento alle Tavole prestazionali contenute nel DM 140/2012, alle quali peraltro il Protocollo d'Intesa Allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 108/2020 fa espresso rinvio, allegandone anche un estratto.

A tal fine potranno essere prese in considerazione:

1. per istanze di rideterminazione del contributo (articolo 1, comma 2, lettere a) e a2) e articolo 2, comma 1 dell'ordinanza 126 del 2022):
 - la Tavola n. Z-2. 2 (Progettazione) con riferimento alle prestazioni ivi indicate di: "*aggiornamento elaborati: CME, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi*", ovvero alternativamente, in relazione alla tipologia di prestazione che dovrà essere resa, se trattasi di una "*ricomputazione*", si potrà fare riferimento alla prestazione: "*Elenco Prezzi; CME, Quadro economico*" e "*Progettazione integrale e coordinata*";

- nel caso di SAL già depositato all’USR, può essere riconosciuta una quota aggiuntiva, per aggiornamento del SAL, riconducibile alla voce Tavola n. Z-2. 3 (Esecuzione dei lavori) ed in particolare la prestazione ivi indicata di “contabilità dei lavori a misura”.
2. per istanze di “compensazione” (Articolo 7 dell’ordinanza 118 del 2021 e art. 1, comma 2, lett. a1) e comma 4 dell’ordinanza 126 del 2022):
- la Tavola n. Z-2. 3 (Esecuzione dei lavori) ed in particolare la prestazione ivi indicata di “contabilità dei lavori a misura”.

Per le modalità applicative dei suddetti articoli 1 e 2 dell’ordinanza 126 del 2022, si rinvia alla successiva sezione B).

Articolo 5. (Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime)

Con tale articolo, in coerenza con le precedenti disposizioni, sono state introdotte ulteriori misure finalizzate a superare le criticità connesse alle difficoltà riscontrate nell’esecuzione dei lavori nella ricostruzione privata, in particolare:

- **il comma 1**, con riferimento alla disciplina vigente in materia di erogazione dei contributi per interventi con danni gravi dispone che l’anticipo all’impresa non superiore al 30% dell’importo lavori ammessi a contributo di cui al comma 6, degli articoli 16 e 14 delle ordinanze 13/2017 e 19/2017, possa essere corrisposto, oltre che in occasione del cosiddetto **SAL zero**, anche, nel corso dei lavori, esclusivamente **in corrispondenza dei SAL intermedi**, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL, su richiesta del soggetto interessato da inserire nel campo note della istanza di SAL. **Con riferimento alla disciplina delle spese tecniche** permane comunque la facoltà del beneficiario di chiedere con il Sal 0 l’erogazione della percentuale del compenso al fine di remunerare le attività già svolte dai professionisti;
- **il comma 2** prevede fino alla data del **31 dicembre 2022** un **SAL esecuzione parziale, ulteriore rispetto a quello ordinari**, che può essere liquidato nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale dei lavori relativi, **per l’importo minimo di euro 5.000 e per una sola volta**, fermo l’impegno sottoscritto dall’impresa alla prosecuzione dei lavori. L’importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l’importo del SAL può determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo (**vedi Istanza SAL ESECUZIONE PARZIALE - (MUDE)**). L’impegno alla prosecuzione dei lavori deve essere formalizzato dall’impresa a mezzo di apposita dichiarazione da trasmettere in allegato alla richiesta di erogazione del predetto SAL. (**vedi Allegato 5 INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D’APPALTO**)
- **ai sensi del comma 3, fino alla data del 31 dicembre 2022**, l’USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purché in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio

dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile (**vedi All_ 3_ Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo per la ricostruzione centro italia (MUDE)**);

- **il comma 4 dispone che la conclusione del procedimento** per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, **coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori** (**vedi All 4_ Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo per la ricostruzione centro italia (MUDE)**);
- **ai sensi del comma 5, il collaudo dei lavori eseguiti verifica anche la realizzazione dell'impiantistica** di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria;
- **il comma 6 prevede che la consegna dell'immobile** è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell'amministratore del condominio. Non ostante alla conclusione del procedimento di cui al comma 4 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, né eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati a vario titolari di diritti sull'immobile.

Con i successivi articoli sono state introdotte modifiche puntuali alle ordinanze commissariali, ed in particolare, rinviando al testo pubblicato:

Articolo 6. (Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori)

I termini previsti per la conclusione dei lavori sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di 90 giorni, su disposizione del direttore dei lavori. Inoltre il direttore dei lavori esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici in materia di sospensione motivata dei lavori e in particolare con le modalità e nei limiti di cui all'art. 107.

La sospensione dei lavori è autorizzata dall'USR competente entro e non oltre il termine di 15 gg dal ricevimento dell'istanza.

B) MODALITÀ APPLICATIVE NELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 si riportano le seguenti indicazioni operative.

B1) APPLICAZIONE PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA – EDIZIONE 2022 E COSTI PARAMETRICI AUMENTATI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELL’ ORDINANZA N. 126 DEL 2022.

Il ricorso all’applicazione del Prezzario Unico del cratere del centro Italia – Edizione 2022, anche parziale ai sensi del comma 6 dell’art. 1 dell’ord. 126, e ai costi parametrici aumentati di cui agli articoli 1 e 2 della medesima ordinanza, ha carattere esclusivo e attiene all’intero progetto in relazione al quale è stata prodotta la relativa richiesta di rideterminazione. La disciplina transitoria dettata dall’art. 6 dell’ordinanza 118 del 2021, la cui efficacia è cessata alla data di entrata in vigore dell’ordinanza 126 del 2022, non può, pertanto, trovare applicazione alle istanze presentate ai sensi dell’ordinanza 126. Ne è esclusa, quindi, l’applicazione, anche parziale per singole voci.

B1.a) Nuove istanze di contributo presentate a fare data dal 24 maggio 2022 (articolo 1, commi 1 e 2, lettera a) e articolo 2, comma 1)

Alle nuove istanze di contributo presentate a fare data dal 24 maggio 2022 si applicano, ai fini della determinazione del contributo, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) e dell’articolo 2, comma 1, vale a dire:

- il “**Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022**”, ovvero, e fino al 31.12.2022, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e **i costi parametrici adeguati** con la variazione in aumento pari al 20,0% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili e pari al 25,0% per le attività produttive.

B1.b) Domande di concessione del contributo in corso di esame e per le quali non è stato emesso il decreto di contributo alla data del 24 maggio 2022 (articolo 1, comma 2, lettera a) e articolo 2, comma 1)

Nel presente caso, ai fini della determinazione del contributo, è facoltà del professionista incaricato di presentare l’istanza per l’applicazione del **Prezzario unico del cratere 2022**, ovvero, e fino al 31.12.2022, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e per **l’aggiornamento dei costi parametrici** con la variazione in aumento pari al 20,0% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili e pari al 25,0% per le attività produttive. **(vedi Allegato 1 Domanda per l’aggiornamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022)**

Alla suddetta istanza, da trasmettere all’ufficio speciale territorialmente competente, quale integrazione della domanda di contributo già inoltrata ai sensi della ordinanza commissariale di riferimento, deve essere allegata:

- asseverazione da parte del professionista incaricato che il nuovo importo dei lavori è determinato in misura non superiore ai limiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della ordinanza n. 126 del 2022, nonché,

limitatamente alle domande presentate con le modalità di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, dell'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale.

In sede di aggiornamento delle voci del computo metrico estimativo con il nuovo prezzario del 2022 o, anche rispetto alle singole voci, con il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche con i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, non potranno essere modificate le lavorazioni e le quantità dei materiali attestata nella richiesta di contributo in corso di esame alla data del 24/05/2022.

Qualora a seguito delle predette operazioni si dovesse generare una maggiore spesa in capo al soggetto legittimato, l'applicazione del nuovo prezzario è subordinata all'acquisizione del consenso espresso del richiedente. Il riconoscimento del maggiore costo dell'intervento è rimesso all'autonomia decisionale delle parti.

La mera applicazione del Prezzario unico Cratere 2022 non incide sul rispetto delle quote minime di ripartizione fra "opere sulle strutture" e "opere di finitura" già determinate nella richiesta di contributo ai sensi della vigente normativa e non modifica l'importo dei lavori, quantificati in sede di presentazione della stessa richiesta, ai fini dell'attestazione SOA.

B1.c) Decreti di concessione di contributo emanati a far data dal 1 gennaio 2021 – (articolo 1, comma 2, lettera a.2) e articolo 2, comma 1)

Nel presente caso, è facoltà del soggetto interessato, tramite il professionista incaricato, richiedere con apposita domanda corredata dell'asseverazione del contributo concedibile l'applicazione del **Prezzario unico del cratere 2022 e l'aumento dei costi parametrici** di cui dell'articolo 2, comma 1, (**vedi Allegato 1 Domanda per l'aggiornamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022**).

Qualora a seguito delle predette operazioni si dovesse generare una maggiore spesa in capo al soggetto legittimato, l'applicazione del nuovo prezzario è subordinata all'acquisizione del consenso espresso del richiedente. Il riconoscimento del maggiore costo dell'intervento è rimesso all'autonomia decisionale delle parti.

La mera applicazione del Prezzario unico Cratere 2022 non incide sul rispetto delle quote minime di ripartizione fra "opere sulle strutture" e "opere di finitura" già determinate nella richiesta di contributo ai sensi della vigente normativa e non modifica l'importo dei lavori, quantificati in sede di presentazione della stessa richiesta, ai fini dell'attestazione SOA.

Con riferimento ai decreti emanati dopo il 1 gennaio 2021 per i quali il soggetto interessato si sia avvalso della disposizione transitoria di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 121/2021, novellata dall'ordinanza 123/2021, dovrà rendersi apposita asseverazione in ordine all'avvenuta concessione dal parte dell'USR

dell'incremento pari alla percentuale del 6%, nel caso di edificio abitativo, ovvero, del 11%, nel caso di edificio produttivo, previsto dall'articolo 6, dell'ordinanza n. 118 del 2021. Tale incremento è ricompreso nella percentuale di cui al comma 1, dell'art. 2 dell'ordinanza 126/2022 rispettivamente del 20%, per gli edifici abitativi, e del 25%, per gli edifici produttivi.

La suddetta domanda comprendente anche l'asseverazione del contributo concedibile da rendersi ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100/2020 può essere inoltrata dal professionista incaricato all'Ufficio speciale territorialmente competente anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo del contributo, quale integrazione del decreto di concessione emanato ai sensi dell'ordinanza di riferimento.

In sede di aggiornamento delle voci del computo metrico estimativo con il nuovo prezzario del 2022 o, anche rispetto alle singole voci, con il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche con i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, non potranno essere modificate le lavorazioni e le quantità dei materiali assentite con il decreto di concessione del contributo.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 1 e **fino al 31.12.2022**, i beneficiari dei contributi possono applicare alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022, ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle procedure contributive semplificate - Ordinanza 100/2020 (art. 12bis DL 189/2016) e alle procedure ordinarie (articolo 12 DL 189/2016). L'istanza può essere presentata alternativamente in occasione della richiesta di erogazione:

- dei SAL intermedi;
- del CONTO FINALE DEI LAVORI (SAL FINALE);
- del SAL LAVORAZIONI PARZIALI eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2 Ordinanza 126/2022 (Fino al 31 dicembre 2022).

B1d) Ambito applicativo delle maggiorazioni di cui agli articoli 8, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, lett. b)

Ai sensi del comma 1, dell'art. 2, dell'ord. 126 del 2022 **le maggiorazioni ai costi parametrici** disposte rispettivamente:

- dall'art. 8, comma 1, lett. b) pari al:
 - 30% per edifici con struttura in c.a. in opera e prefabbricato”;
 - 40% per edifici con struttura in acciaio,
- dall'art. 9, comma 1, lett. b) pari al:

- 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4; nonché l'inapplicabilità della prima riduzione del costo parametrico per superficie ("fino a 130 mq" e "da 130 a 220 mq")",

si applicano congiuntamente all'aggiornamento dei costi parametrici al prezzario 2022 con riferimento alle:

- domande di ricostruzione privata presentate a far data dal 24/05/2022 (data di entrata in vigore della presente ordinanza);
- alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo;
- alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

Occorre precisare che gli incrementi modificati di cui all'art. 8 trovano applicazione in ragione della data di presentazione della istanza di contributo come specificato nella Tabella incrementi/ maggiorazioni ai costi parametrici.

B2) COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, DELL'ORDINANZA N. 118 DEL 2021 E DELL'ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2, LETTERA A.1), DELL'ORDINANZA N. 126 DEL 2022.

Le disposizioni dell'articolo 7 dell'ordinanza 118/2021 (per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) e del comma 4, dell'articolo 1 dell'ordinanza 126/2022 (per le lavorazioni eseguite dal 1° luglio 2021) si applicano, anche congiuntamente, alle domande di contributo **decretate entro il 31.12.2020**, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo del contributo.

➤ MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

b2.a) Articolo 7 dell'ordinanza 118 del 2021 (compensazione dei materiali)

La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione come disciplinata dall'articolo 7 dell'ordinanza 118 si applica, previo consenso espresso del soggetto beneficiario nel caso in cui si generi una maggiore spesa in capo al soggetto legittimato:

- alle **lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021** indicate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 11.11.2021 eccedenti l'otto per cento con riferimento ai decreti di concessione emanati nell'anno 2020 ed eccedenti il dieci per cento complessivo in caso di decreti emanati in data anteriore al 1/1/2020;
- con le modalità di cui alla Circolare del 25 novembre 2021 "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies

del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.” emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Ai fini della richiesta di compensazione, il professionista deve inoltrare all’Ufficio speciale territorialmente competente:

- istanza corredata dall’asseverazione (**vedi All. 2 Domanda di compensazione dei prezzi dei materiali per primo semestre 2021 (articolo 7 ordinanza 118/2021) e/o delle lavorazioni contabilizzate dal 1 luglio 2021**), resa ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 100/2020, comprendente l’analisi dei materiali per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi effettuata con le modalità di cui alla richiamata Circolare del Ministro e l’ammontare delle compensazioni, attraverso la piattaforma informatica della Struttura Commissariale (MUDE), unitamente alla richiesta di erogazione del conto consuntivo ai sensi della vigente normativa commissariale.

b2.b) Comma 4 dell’articolo 1 dell’ordinanza 126/2022 (compensazione delle lavorazioni)

Ai sensi della citata norma il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” si applica:

- alle quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate **a far data dal 1 luglio 2021**, accertate dal Direttore dei Lavori.

Ai fini della richiesta di applicazione del comma 4, dell’articolo 1, il professionista coordinatore deve allegare l’asseverazione del maggiore importo complessivo (oltre IVA, se dovuta), rispetto al contributo concesso e allegare il quadro di raffronto, redatto ed asseverato dal direttore dei lavori, tra i prezzi del contratto di appalto e i prezzi del Prezzario unico del cratere del Centro Italia 2022 applicati alle quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1 luglio 2021.

L’applicazione del suddetto prezzario è limitata alle lavorazioni coperte dal contributo.

Inoltre, **fino al 31/12/2022**, come disposto dal comma 6 dell’articolo 1 dell’ordinanza 126/2022, dovrà essere specificato se, nel progetto, è stato alternativamente applicato il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016

La domanda di compensazione (**vedi All. 2 Domanda di compensazione dei prezzi dei materiali per primo semestre 2021 (articolo 7 ordinanza 118/2021) e/o delle lavorazioni contabilizzate dal 1 luglio 2021**) di cui all’articolo 7 dell’ordinanza 118 del 2021 e al comma 4, dell’articolo 1, dell’ordinanza 126 del 2022 può essere allegata alternativamente, quale parte integrante, della richiesta di erogazione:

- dei SAL intermedi;
- del CONTO FINALE DEI LAVORI;
- di SAL STRAORDINARIO aggiuntivo di cui al comma 4, art. 7 dell’ord. 118 del 2021, (purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo);

- di SAL LAVORAZIONI PARZIALI eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2 Ordinanza 126/2022 (Fino al 31 dicembre 2022).

Gli Uffici speciali per la ricostruzione in fase di autorizzazione dell'erogazione della rata di saldo di cui sopra rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma asseverata e richiesta a compensazione dal professionista.

La predetta disciplina si applica alle procedure semplificate di cui all'Ordinanza 100/2020 (art. 12bis D.L. 189/2016) e alle procedure ordinarie (articolo 12 D.L. 189/2016).

C) ALLEGATI

➤ MODULISTICA Ord. 126/2022

ALLEGATO 1_ DOMANDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO E DEI COSTI PARAMETRICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA ORDINANZA N. 126/2022 (Nel caso di RCR in corso di esame alla data di entrata in vigore ord. 126/2022 e di decreti di concessione emanati a far data dal 1 gennaio 2021);

ALLEGATO 2_ “DOMANDA DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI PER PRIMO SEMESTRE 2021 (articolo 7 ordinanza 118/2021) E/O DELLE LAVORAZIONI CONTABILIZZATE DAL 1 LUGLIO 2021 (articolo 1, comma 2 lett. a1) e comma 4 ordinanza 126/2022”;

ALLEGATO 3_ DICHIARAZIONE DI AVANZAMENTO LAVORI PER RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA (MUDE) Quadro: Z – ALLEGATI: Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori comma 3, articolo 5 Ordinanza n. 126/2022 (fino al 31/12/2022);

ALLEGATO 4_ DICHIARAZIONE DI AVANZAMENTO LAVORI PER RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA (MUDE) Quadro: Z – ALLEGATI: Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori comma 4, articolo 5 Ordinanza n. 126/2022;

ALLEGATO 5_ INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D'APPALTO

ALLEGATO 6_ TABELLA DI SINTESI ORD. 126/2022

ALLEGATO 7_ TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA E DEL SUPERBONUS

Le presenti Linee guida e la modulistica di cui sopra sono pubblicati nel sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo (<https://sisma2016.gov.it/modulistica/>) al fine di renderne possibile, per quanto di interesse, l'inserimento nel corrispondente fascicolo presente nella piattaforma informatica della Struttura Commissariale secondo la modalità di integrazione volontaria del professionista. Le asseverazioni e ogni ulteriore comunicazione necessaria ai sensi della normativa sopra citata dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte a mezzo di firma digitale dal professionista incaricato della prestazione professionale, e trasmesse dal coordinatore della pratica a mezzo della medesima piattaforma.